

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0385/2002

7 novembre 2002

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari
(COM(2002) 222 – C5-0234/2002 – 2002/0110(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Mary Elizabeth Banotti

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE	18
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ	20

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 28 maggio 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari (COM(2002) 222 – 2002/0110 (CNS)).

Nella seduta del 29 maggio 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno nonché alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (C5-0234/2002).

Nella riunione del 2 luglio 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice Mary Elizabeth Banotti.

Nelle riunioni del 23 maggio, 12 settembre, 8 ottobre e 5 novembre 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Lousewies van der Laan (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Mary Elizabeth Banotti (relatrice), Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Patsy Sørensen), Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Ozan Ceyhun), Pierre Jonckheer, Timothy Kirkhope, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Martine Roure, Heide Rühle, Francesco Rutelli, Ole Sørensen (in sostituzione di Baroness Sarah Ludford), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Adeline Hazan).

Il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità è allegato; la commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso l'11 luglio 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 7 novembre 2002.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari (COM(2002) 222 – C5-0234/2002 – 2002/0110(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 222¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE (C5-0234/2002),
 - visto l'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE,
 - informato dal Consiglio che il Regno Unito e l'Irlanda desiderano partecipare approvando e applicando la misura contenuta nella proposta della Commissione,
 - visti gli articoli 107 e 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0385/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 155.

Emendamento 1
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Al fine di agevolare i contatti con le autorità competenti sarebbe opportuno fornire, qualora necessario, ai genitori, un'adeguata assistenza per le procedure legali.

Motivazione

Il ritorno del minore in caso di sottrazione o di illegittimo rifiuto di accesso presuppone una buona conoscenza e comprensione dei diritti legali della responsabilità genitoriale nonché dei diritti del bambino e una capacità di far valere tali diritti dinanzi alle autorità competenti. I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale dovrebbero ricevere un'adeguata assistenza che li aiuti ad affrontare le procedure legali.

Emendamento 2
Considerando 14

(14) Per l'audizione del minore possono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

(14) Per l'audizione del minore possono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. ***L'audizione del minore deve tener conto della sua età e maturità e può assumere la forma di un colloquio separato con un professionista indipendente.***

Motivazione

La partecipazione al dibattimento in tribunale può avere un carattere intimidatorio per il minore e quindi deve essere ascoltato separatamente e i suoi pareri riferiti alla corte.

Emendamento 3
Considerando 15

(15) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro si

(15) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro si

fondano sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento andrebbero ridotti al minimo indispensabile. Questi riguardano il rispetto dell'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione, la tutela dei diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti dei figli, e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni incompatibili.

fondano sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento andrebbero ridotti al minimo indispensabile. Questi riguardano il rispetto dell'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione, la tutela dei diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti dei figli, e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni incompatibili.

Laddove siano state seguite le procedure di questo regolamento, tali motivi di non riconoscimento non si applicano a decisioni sui diritti di visita e a decisioni sul ritorno del minore.

Motivazione

Il Considerando 16 fa riferimento all'assenza di qualsiasi procedura specifica in questi casi ma di per sé non è sufficientemente chiaro, dovrebbe affermare esplicitamente che i motivi per il mancato riconoscimento non riguardano la visita e il ritorno del minore.

Emendamento 4 Considerando 23

(23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.

(23) Tale regolamento non vale per la Danimarca in quanto quest'ultima, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea non è interessata dalla proposta di regolamento.

Motivazione

E' sufficiente precisare tale particolare nei considerando. Viene conseguentemente soppresso l'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 5 Articolo 2, paragrafo 2

2) per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della

soppresso

Danimarca;

Motivazione

E' sufficiente precisare tale particolare nei considerando. Viene conseguentemente soppresso l'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 6
Articolo 4

Ogni bambino ha il diritto di essere ascoltato sulle questioni che lo riguardano relativamente alla responsabilità genitoriale, **in funzione della** sua età e **della** sua maturità.

Ogni bambino ha il diritto di essere ascoltato sulle questioni che lo riguardano relativamente alla responsabilità genitoriale, **in modo adeguato alla** sua età e **alla** sua maturità.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 2. Questo articolo corrisponde all'articolo 24, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentale e ci si compiace per il suo inserimento nella proposta.

Emendamento 7
Articolo 4 bis (nuovo)

(4 bis) In tutte le decisioni giudiziarie relative ai bambini dev'essere considerato preminente l'interesse superiore del bambino.

Motivazione

Articolo 24, paragrafo 2 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 8
Articolo 15, paragrafo 1

1. Su domanda di un titolare della responsabilità genitoriale, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, in circostanze eccezionali, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, trasferire il procedimento ai giudici di un altro Stato membro:

1. Su domanda di un titolare della responsabilità genitoriale, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, in circostanze eccezionali **chiaramente dimostrate**, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del

- a) in cui il bambino aveva in precedenza la residenza abituale, o
- b) di cui il bambino è cittadino, o
- c) in cui risiede abitualmente un titolare della responsabilità genitoriale, o
- d) in cui sono situati i beni del bambino.

A tal fine, i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito sospendono il procedimento e fissano un termine entro il quale devono essere aditi i giudici dell'altro Stato membro.

I giudici dell'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, entro un mese dal momento in cui sono aditi. In questo caso, il giudice preventivamente adito dichiara la propria incompetenza. In caso contrario, la competenza è esercitata dal giudice preventivamente adito.

bambino, trasferire il procedimento ai giudici di un altro Stato membro:

- a) in cui il bambino aveva in precedenza la residenza abituale, o
- b) di cui il bambino è cittadino, o
- c) in cui risiede abitualmente un titolare della responsabilità genitoriale, o
- d) in cui sono situati i beni del bambino.

A tal fine, i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito sospendono **immediatamente** il procedimento e fissano un termine, **non superiore a trenta giorni**, entro il quale devono essere aditi i giudici dell'altro Stato membro.

I giudici dell'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, entro un mese dal momento in cui sono aditi. In questo caso, il giudice preventivamente adito dichiara la propria incompetenza. In caso contrario, la competenza è esercitata dal giudice preventivamente adito.

Motivazione

Il disposto dell'articolo 15 deve essere quanto più possibile restrittivo per evitare che i titolari della responsabilità genitoriale presentino una richiesta di trasferimento per motivi tattici, in modo da rallentare il procedimento. Nella decisione sull'affidamento parentale svolge un ruolo decisivo la durata del soggiorno del bambino presso il titolare del diritto di affidamento.

Emendamento 9

Articolo 22, paragrafo 2, lettera b)

b) garantisce *che* il ritorno del minore entro un mese dal suo reperimento, salvo ove sia pendente un procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

b) garantisce *che* il ritorno del minore entro un mese dal suo reperimento, **volontario, con l'accordo del titolare della responsabilità genitoriale oppure, in assenza di accordo, previa ordinanza del tribunale**, salvo ove sia pendente un procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

Motivazione

Se il minore non rientra volontariamente, può essere necessario per l'autorità centrale adire le vie giuridiche.

Emendamento 10

Articolo 22, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

Una richiesta può essere formulata ai tribunali dall'autorità centrale, dal genitore con diritto di vista, da qualsiasi persona interessata, ad esempio i servizi sociali o da parte del bambino in questione allorché una tale azione è consentita a norma del diritto nazionale.

Motivazione

Il regolamento deve specificare chi può promuovere un'azione per misure cautelari.

Emendamento 11

Articolo 23, paragrafo 1

1. Il giudice dello Stato membro in cui il minore è trattenuto si pronuncia ***senza indugi*** sulla domanda di provvedimento cautelare a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

1. Il giudice dello Stato membro in cui il minore è trattenuto si pronuncia, ***possibilmente entro un periodo di due mesi***, sulla domanda di provvedimento cautelare a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

Motivazione

Questa disposizione è troppo vaga e se le procedure impiegano troppo tempo vi è il rischio che il minore sia alienato dall'altro genitore. Quand'anche non fosse possibile adottare una decisione entro due mesi, questo dovrebbe comunque essere l'obiettivo da perseguire.

Emendamento 12

Articolo 24, paragrafo 3, comma 3

Il minore viene ascoltato durante la procedura ***se ciò non appaia inadeguato in***

Il minore viene ascoltato durante la procedura ***in modo consono alla sua età e alla sua maturità, salvo che la sua età o***

ragione della sua età **o della** sua maturità. A tal fine il giudice tiene conto delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 e applica, se del caso, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 relative alla cooperazione.

maturità lo sconsigliano. A tal fine il giudice tiene conto delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 e applica, se del caso, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 relative alla cooperazione.

Motivazione

In attuazione dell'articolo 4 del regolamento.

Emendamento 13
Articolo 24, paragrafo 5, comma 1

5. La decisione a norma del paragrafo 3 che dispone il ritorno del minore e sia stata certificata in accordo con le disposizioni del capo IV, sezione 3, è riconosciuta ed eseguita senza che sia necessario alcun procedimento, limitatamente ai fini del ritorno del minore.

5. La decisione a norma del paragrafo 3 che dispone il ritorno del minore e sia stata certificata in accordo con le disposizioni del capo IV, sezione 3 **specifica il periodo entro il quale il minore deve ritornare e precisa le sanzioni in caso di mancato ritorno del minore.** **La decisione** è riconosciuta ed eseguita senza che sia necessario alcun procedimento, limitatamente ai fini del ritorno del minore.

Motivazione

La decisione deve specificare le disposizioni relative al ritorno del minore e le conseguenze di tale mancato ritorno.

Emendamento 14
Articolo 28, alinea

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non **sono riconosciute** nei casi seguenti:

A prescindere da casi conformi ai requisiti procedurali di cui alla sezione 3, la decisione relativa alla responsabilità genitoriale non **è riconosciuta** nei casi seguenti:

Motivazione

Deve essere affermato in modo più chiaro che il mancato riconoscimento di decisioni non riguarda i casi relativi ai diritti di visita e al ritorno di un minore.

Emendamento 15
Articolo 46, paragrafo 2, lettera b)

b) il figlio **ha avuto la possibilità di essere** ascoltato, **salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.**

b) il figlio **è stato** ascoltato, **in modo consono alla sua età e al suo grado di maturità, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o grado di maturità.**

Motivazione

In attuazione dell'articolo 4 del regolamento.

Emendamento 16
Articolo 47, paragrafo 2

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se il figlio **ha avuto la possibilità di essere** ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se il figlio **è stato** ascoltato **in corso di procedura in modo consono alla sua età o grado di maturità**, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Motivazione

In attuazione dell'articolo 4 del regolamento.

Emendamento 17
Articolo 56, comma 1

Le autorità centrali instaurano un sistema di informazione sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione, anche mediante la creazione di meccanismi transfrontalieri di mediazione.

Le autorità centrali instaurano un sistema di informazione sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione, anche mediante la creazione di meccanismi transfrontalieri di mediazione **formulando orientamenti e promuovendo la convergenza delle norme da applicare, ad esempio, per il colloquio col minore e in casi di violenza domestica.**

Motivazione

Stretta cooperazione e orientamenti comuni potrebbero portare ad una maggiore coerenza nelle norme applicate nei diversi Stati membri.

Emendamento 18
Articolo 57, lettera d)

d) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;

d) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ***e a garantire ai genitori assistenza e consulenza sulle formalità procedurali e gli adempimenti legali.***

Motivazione

Ai genitori deve essere garantita l'assistenza procedurale e legale.

Emendamento 19
Articolo 57, lettera e)

e) a sostenere la comunicazione fra i giudici, in relazione soprattutto al trasferimento di un procedimento a norma dell'articolo 15 o alle decisioni nelle cause di sottrazione di minori a norma degli articoli da 22 a 24,

e) a sostenere la comunicazione fra i giudici, in relazione soprattutto al trasferimento di un procedimento a norma dell'articolo 15 o alle decisioni nelle cause di sottrazione di minori a norma degli articoli da 22 a 24; **possono anche essere interrogate, in via di questione pregiudiziale, da qualsiasi magistrato adito in merito a una questione familiare transfrontaliera,**

Motivazione

Si tratta di questioni molto complesse, che richiedono competenze ed esperienze che non sono in possesso di tutti i tribunali. Un procedimento di "questione pregiudiziale" consentirebbe pertanto al magistrato adito di interrogare un servizio specializzato in materia di questioni familiari transfrontaliere.

Emendamento 20
Articolo 57, frase finale (nuova)

Gli Stati membri garantiscono che le autorità centrali dispongano di adeguate risorse per adempiere ai compiti sopra descritti.

Motivazione

Affidare tale compiti alle autorità centrali è positivo ma è importante che abbiano le risorse adeguate.

Emendamento 21
Articolo 60, paragrafo 2, lettera d)

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati **nordici** che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nei capi II e III del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo IV del regolamento stesso.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nei capi II e III del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo IV del regolamento stesso.

Motivazione

Gli Stati di cui trattasi sono già stati elencati al paragrafo 2 a).

Emendamento 22
Allegato V, punto 6

6. Figli oggetto della decisione (27)	6. Figli oggetto della decisione (27)
6.1. Nome, cognome e data di nascita	6.1. Nome, cognome e data di nascita
6.2. Nome, cognome e data di nascita	6.2. Nome, cognome e data di nascita
6.3. Nome, cognome e data di nascita	6.3. Nome, cognome e data di nascita
6.4. Nome, cognome e data di nascita	6.4. Nome, cognome e data di nascita
	6.5. Nome, cognome e data di nascita
	6.6. Nome, cognome e data di nascita
(27) Se i figli sono più di quattro , utilizzare un secondo modulo.	(27) Se i figli sono più di sei , utilizzare un secondo modulo.

Motivazione

Famiglie con cinque o sei figli non sono rare. Esse potrebbero percepire come discriminante il fatto che i formulari prevedano unicamente quattro figli.

Emendamento 23
Allegato VI, punto 6

6. Figli oggetto della decisione (28)	6. Figli oggetto della decisione (28)
6.1. Nome, cognome e data di nascita	6.1. Nome, cognome e data di nascita
6.2. Nome, cognome e data di nascita	6.2. Nome, cognome e data di nascita
6.3. Nome, cognome e data di nascita	6.3. Nome, cognome e data di nascita
6.4. Nome, cognome e data di nascita	6.4. Nome, cognome e data di nascita
	6.5. Nome, cognome e data di nascita

6.6. Nome, cognome e data di nascita

(28) Se i figli sono più di **quattro**, utilizzare un secondo modulo.

(28) Se i figli sono più di **sei**, utilizzare un secondo modulo.

Motivazione

Famiglie con cinque o sei figli non sono rare. Esse potrebbero percepire come discriminante il fatto che i formulari prevedano unicamente quattro figli.

Emendamento 24
Allegato VI, punto 9

9. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità.

9. I figli sono stati ascoltati **in modo consono alla loro età e grado di maturità**, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità.

Motivazione

In attuazione dell'articolo 4 del regolamento.

Emendamento 25
Allegato VII, punto 6

6. Figli oggetto della decisione (29)

6. Figli oggetto della decisione (29)

6.1. Nome, cognome e data di nascita

6.1. Nome, cognome e data di nascita

6.2. Nome, cognome e data di nascita

6.2. Nome, cognome e data di nascita

6.3. Nome, cognome e data di nascita

6.3. Nome, cognome e data di nascita

6.4. Nome, cognome e data di nascita

6.4. Nome, cognome e data di nascita

6.5. Nome, cognome e data di nascita

6.6. Nome, cognome e data di nascita

(29) Se i figli sono più di **quattro**, utilizzare un secondo modulo.

(29) Se i figli sono più di **sei**, utilizzare un secondo modulo.

Motivazione

Famiglie con cinque o sei figli non sono rare. Esse potrebbero percepire come discriminante il fatto che i formulari prevedano unicamente quattro figli.

Emendamento 26
Allegato VII, punto 7

9. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità.

9. I figli sono stati ascoltati **in modo consono alla loro età o grado di maturità**, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità

Motivazione

In attuazione dell'articolo 4 del regolamento.

MOTIVAZIONE

Il 3 maggio 2002 la Commissione europea ha adottato una nuova proposta sulla responsabilità genitoriale che fonde in un unico testo il regolamento Bruxelles II, la proposta della Commissione del 6 settembre 2001 e l'iniziativa francese relativa al diritto di visita del 3 luglio 2000. La nuova proposta ingloba le disposizioni della proposta dell'esecutivo del 6 settembre 2001 e la Commissione europea ha quindi comunicato che ritirerà la proposta del 6 settembre 2001.

La relatrice si compiace molto della nuova proposta della Commissione in particolare le disposizioni relative ai casi di sottrazioni di minore. Si compiace inoltre nel rilevare che la Commissione ha tenuto conto di molti suggerimenti formulati nel suo documento di lavoro del 14 gennaio 2002 (PE 310.957). La relatrice plaude inoltre all'abolizione della procedura di *exequator* nei casi relativi ai diritti di visita e al ritorno del minore e attende con ansia l'abolizione della procedura *exequator* in tutti i casi di responsabilità genitoriale.

Sottrazione di minore

La nuova proposta contempla un sistema chiaro e coerente per la sottrazione di minore nell'ambito della Comunità applicabile a tutti i minori in tutti i casi. Nell'ambito di tale proposta il tribunale dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente decide in via definitiva mentre quello dello Stato membro nel cui territorio il minore è stato sottratto si limiterà ad adottare provvedimenti provvisori. In tal modo si eviterà in futuro la possibilità di cambiare la giurisdizione mediante una sottrazione illegale o trattenendo illegalmente il minore.

Diritti del minore

In linea più generale la relatrice si compiace nel rilevare i nuovi due articoli sui diritti del minore. Tuttavia occorre prestare particolare attenzione al diritto del minore di essere ascoltato in quanto non sempre è opportuno che bambini in tenera età siano ascoltati nell'aula di un tribunale mentre possono essere utilizzati strumenti alternativi per registrare le loro opinioni. Le autorità centrali potrebbero stabilire orientamenti non vincolanti sulla migliore prassi al riguardo.

Autorità centrali

La relatrice si compiace per il maggior ruolo che vengono a svolgere le autorità centrali e ritiene importante che abbiano a disposizione risorse adeguate per consentir loro di svolgere appieno i compiti loro affidati. Per quanto riguarda il rientro del minore in casi di sottrazione di minore deve essere affermato esplicitamente che le autorità centrali non avranno un ruolo para-giudiziario, bensì allorché non potranno garantire il rientro volontario e sicuro del minore chiederanno una decisione del tribunale per il suo rientro.

Inserimento del regolamento Bruxelles II e dell'iniziativa francese

La relatrice plaude all'integrazione nella proposta della Commissione del regolamento Bruxelles II e dell'iniziativa francese ed è importante per gli operatori della giustizia che le norme pertinenti siano quanto più possibile chiare in modo da evitare malintesi e violazioni delle disposizioni giuridiche.

Conferenza dell'Aia

La relatrice sottoscrive le osservazioni formulate alla riunione della commissione per i diritti e le libertà dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del 23 maggio dal Segretario generale e dal Vicesegretario generale che definiscono la proposta della Commissione un nuovo strumento che può creare un sistema più integrato nell'ambito dell'Unione europea e assieme alle Convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996 può operare in ambito internazionale. Non va dimenticato che molti, se non la maggior parte, dei problemi concernenti le sottrazioni di minori e diritti di visita sorgono in relazione a paesi non comunitari.

La relatrice chiede che l'Unione europea partecipi attivamente alla Conferenza dell'Aia, sottoscrivendo e ratificando quanto prima la Convenzione dell'Aia del 1996. La Commissione ha proposto un progetto di decisione che autorizzerebbe gli Stati membri a firmare la Convenzione del 1996 nell'interesse della Comunità (COM (2001)680) cui dovrebbe seguire tempestivamente una decisione che autorizzi gli Stati membri a ratificare la Convenzione del 1996 entro un determinato lasso di tempo. Tale scadenziario deve e può essere ravvicinato poiché il regolamento proposto è ampiamente ispirato alle norme della Convenzione del 1996 ed è quindi auspicabile e realizzabile che il regolamento e la Convenzione entrino in vigore contemporaneamente.

La relatrice rileva che la Convenzione del 1996 è già in vigore per il Principato di Monaco, la Repubblica ceca, la Slovacchia, il Marocco (dal 1° dicembre 2002) e per l'Estonia (dal 1° giugno 2003). E' stata sottoscritta ma non ratificata dai Paesi Bassi, dalla Polonia e dalla Lituania. L'Australia e il Canada hanno già elaborato le proposte normative d'applicazione che verranno discusse in parlamento e il parlamento dell'Ecuador ha già approvato l'adesione alla Convenzione.

26 giugno 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari
(COM(2002) 222– C5-0234/2002 – 2002/0110(COS))

Relatrice per parere: Anna Karamanou

PROCEDURA

Nella riunione del 22 maggio 2002 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Anna Karamanou.

Nelle riunioni del 17 e 18 giugno 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Olga Zrihen Zaari (presidente f.f.), Jillian Evans, (vicepresidente), Anna Karamanou (relatrice per parere), María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Lissy Gröner, Miet Smet, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Olle Schmidt (in sostituzione di Lousewies van der Laan).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

L'istituzione di uno spazio giudiziario armonizzato ed uniforme nell'Unione europea si fonda sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in tutti gli Stati membri. Nello stadio attuale dell'unificazione europea ciò costituisce un'effettiva necessità, dal momento che sono stati rimossi i confini fra gli Stati membri e la libera circolazione delle persone fa dell'Unione europea un solo territorio e di conseguenza un solo spazio giudiziario. Ciò vale non solo per le questioni di competenza dell'Unione europea, ma anche per le questioni finora disciplinate all'interno dei confini nazionali, come il diritto di famiglia.

Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio e responsabilità genitoriale sono disciplinate dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000, entrato in vigore nel marzo 2001; le questioni riguardanti le obbligazioni alimentari sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001. La Commissione aveva inizialmente proposto un altro regolamento in materia di reciproco riconoscimento e di esecuzione di decisioni giudiziarie relative alla responsabilità genitoriale, abolendo i complicati requisiti di esecuzione in un altro Stato membro (abolizione dell'*exequatur*). E' stata inoltre presentata una proposta (iniziativa della Francia) per disciplinare i casi di sottrazione di minore. La Commissione ha pertanto deciso di introdurre un unico strumento legale per coprire tutti i campi summenzionati. Il Parlamento europeo ha approvato detta iniziativa e la presente proposta rappresenta il risultato di tale decisione.

Il regolamento proposto intende creare un equilibrio fra l'esigenza che le decisioni giudiziarie corrispondano sempre all'interesse superiore del bambino e quella di consentire che le decisioni di uno Stato membro vengano riconosciute in tutta l'Unione europea; sarebbe pertanto opportuno che venga appoggiato dalla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, purché si tenga debitamente conto della situazione economica e sociale più debole delle donne che detengono la responsabilità genitoriale.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) In caso di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio, la responsabilità genitoriale viene perlopiù affidata alle madri che, com'è notorio, sono generalmente in una situazione economica più precaria degli uomini, e di questo importante impedimento si dovrebbe tenere conto.

Motivazione

I casi di riconoscimento transfrontaliero di decisioni giudiziarie comportano spesso costi e sforzi considerevoli; ciò non dovrebbe tuttavia costituire un ostacolo per quei genitori che non possiedono i mezzi finanziari o altri per esigere il ritorno del bambino. Oltre a ciò è statisticamente provato che le donne si trovano in una situazione economica più precaria degli uomini, soprattutto se hanno la responsabilità/custodia del bambino o bambini dopo una separazione legale, annullamento del matrimonio o divorzio.

Emendamento 2
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Al fine di agevolare i contatti con le autorità competenti, il che è nell'interesse del bambino, sarebbe opportuno fornire, qualora necessario, ai genitori, specie a quelli che possiedono meno esperienza di tali contatti, un adeguato sostegno, sotto forma ad esempio di una formazione di terminologia giuridica.

¹ GU C

Motivazione

Il ritorno del minore in caso di sottrazione o di illegittimo rifiuto di accesso presuppone una buona conoscenza e comprensione dei diritti legali della responsabilità genitoriale nonché dei diritti del bambino e una capacità di far valere tali diritti dinanzi alle autorità competenti. I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale non dovrebbero essere privati del loro diritto di azione per mancanza di esperienza o conoscenza del campo.

Emendamento 3

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

c) se la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi ed è conforme all'interesse superiore del figlio.

c) se la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi **con piena conoscenza delle implicazioni** ed è conforme all'interesse superiore del figlio.

Motivazione

I giudici dovrebbero chiarire quali sono le conseguenze dell'accettazione della loro competenza giurisdizionale e assicurarsi che i genitori/titolari della responsabilità genitoriale capiscano completamente queste implicazioni.

Emendamento 4

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

a) tutti i titolari della responsabilità genitoriale hanno accettato la competenza alla data in cui i giudici sono aditi;

a) tutti i titolari della responsabilità genitoriale hanno accettato la competenza alla data in cui i giudici sono aditi, **purché le implicazioni di tale accettazione siano da loro completamente comprese;**

Motivazione

I giudici dovrebbero chiarire quali sono le conseguenze dell'accettazione della loro competenza giurisdizionale e assicurarsi che i genitori/titolari della responsabilità genitoriale capiscano completamente queste implicazioni.

Emendamento 5
Articolo 16, lettera b bis) (nuova)

b bis) qualora l'omettere di intraprendere i passi necessari sia dovuto alla mancanza di informazioni giuridiche dell'attore.

Motivazione

Se l'attore non ha intrapreso i passi necessari per mancanza di comprensione dei requisiti di legge o della procedura o del linguaggio, il coniuge o il figlio non dovrebbero essere privati dei loro diritti; i giudici dovrebbero accertarsi che il fatto di non aver intrapreso i passi susseguenti non sia il risultato di tale mancanza di comprensione dell'attore e dovrebbero pertanto agevolarne l'azione.

Emendamento 6
Articolo 25, paragrafo 2 bis) (nuovo)

2 bis. Le autorità centrali debbono fornire adeguato supporto e consigli ai genitori ostacolati da renitenza o da insufficienza morale o finanziaria nel far fronte alle procedure ufficiali e ai requisiti di legge.

Motivazione

Il ritorno del minore in caso di sottrazione o di illegittimo rifiuto di accesso presuppone una buona conoscenza e comprensione dei diritti legali della responsabilità genitoriale nonché dei diritti del bambino e una capacità di far valere tali diritti dinanzi alle autorità competenti. I genitori o i titolari della responsabilità genitoriali non dovrebbero essere privati del loro diritto di azione per mancanza di esperienza o conoscenza del campo.